

PEC Prot 164819 del 22/12/2020 CON REVISIONE

C.F. 92008470533

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO FASCICOLO
N° 16323

(ex 105
ODU)

ELENCO DEGLI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA DELL'ORGANISMO ASSOCIA-

TIVO AUTONOMO PRIVATO DENOMINATO "Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Grosseto" DEL

23 DICEMBRE 2019:

ASSOCIATI:-----

NESTI MARCO nato il giorno otto aprile millenovecentocinquan-

tasette a Grosseto ed ivi residente al viale della Pace n. 94,

codice fiscale NST MRC 57D08 E202E

Marco Nesti

CORTI ELISABETTA nata il diciannove marzo millenovecentoses-

santasei a Grosseto ed ivi residente in via Beethoven n. 64,

codice fiscale CRT LBT 66C59 E202C

Corti Elisabetta

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI:-----

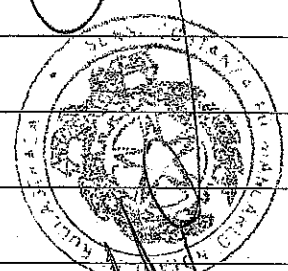
PAPAROZZI dott. SIMONE nato il quattordici settembre milleno-

vecentoottantasei a Grosseto ed ivi residente in via Croazia

nn. 52/54, codice fiscale PPR SMN 86P14 E202X,

Simone Paparozzi

diretto
(238)



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT
TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita ai sensi del titolo IV dello Statuto Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con D.M. del 16 gennaio 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, una Associazione riconosciuta di volontariato denominata "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Grosseto Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata "LILT – Sez. Provinciale di Grosseto APS", quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Articolo 2

1.L'Associazione provinciale ha sede in Grosseto Via de Amicis n. 1.

2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1.L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1.L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2.Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3.Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4.Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i).

5 L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1.L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione mediante sottoscrizione di apposito modulo dove si impegna ad accettare ed a seguire i disposti dello Statuto e dei regolamenti al Consiglio direttivo provinciale (ex. Art. 23 cts), con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, può rigettare la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione.

Qualora il CDP rigetti l'iscrizione, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT, e comunque dopo aver avvertito il socio dell'avvio del provvedimento di esclusione;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

indegnità;

atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
- il Presidente provinciale
- l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;
- delibera sulle istanze di ricorso all'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, in seduta straordinaria;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- delibera sull'adozione dei regolamenti.

2.E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1.L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l'anno.

2.E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3.Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

4.L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5.Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1.Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci hanno diritto di parola e di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2 Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3.Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1.L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2.Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3.Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4.Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo

5.Delle riunioni si redigerà lista presenze in proprio e per delega e sarà allegata al verbale di riferimento.

Articolo 12

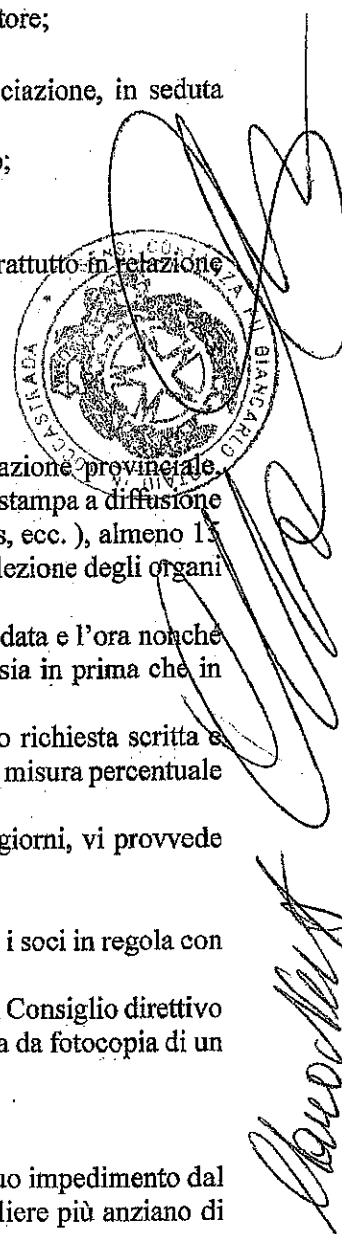
1.In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita, sia in seduta ordinaria e straordinaria, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2.Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3.L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti ad esclusione della seduta in via straordinaria per la messa in liquidazione (art. 24).

Articolo 13

1.I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.



2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, il cui Presidente è il rappresentante legale, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati. Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. E' ammessa la riunione in tele e/o video conferenza, di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

4. E' ammessa l'autoconvocazione totalitaria a norma art. 2366 e 2497 bis c.c.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

- a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;
- c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo;
- d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;
- h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;
- i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemila euro/00).

Articolo 19

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 21

1.L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e da ogni altra entrata non contraria alla legge.

Articolo 22

1.L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei modi e nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 23

1.L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti aventi diritto al voto. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Art.25

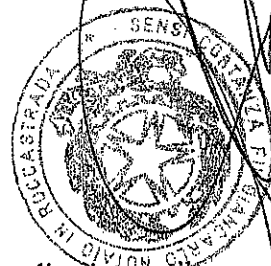
1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.
3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.
L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti, tramite lo stesso canale, anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Art.26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.
2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.
3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.
In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.
Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.
Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Art.27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.



Repertorio n. 26287

Fascicolo n. 16323

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Registrato a Grosseto
il 02/01/2020 al n. 9
Mod. IT

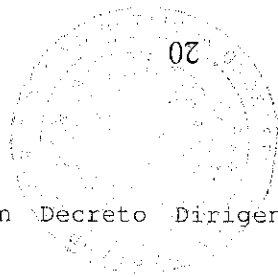
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove e questo giorno Ventitre (23) del mese di Dicembre in Grosseto, Via Porciatti n. 5, alle ore diciannove e minuti venticinque.

Davanti a me Avv. Costanza Sensi fu Giancarlo Notaio in Roccastrada, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesta dalla legge, dal comparente nè da me Notaio, è presente il Signor:

NESTI MARCO nato il giorno otto aprile millenovecentocinquantasette a Grosseto ed ivi residente al viale della Pace n. 94, codice fiscale NST MRC 57D08 E202E, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata associazione, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente pro-tempore del Consiglio direttivo provinciale della "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)- Sezione Provinciale di Grosseto".

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio direttivo provinciale dell'Organismo Associativo Autonomo Privato denominato **"Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)- Sezione Provinciale di Grosseto"** con sede in Grosseto in via De Amicis n. 1, codice fiscale



92008470533, iscritta con Decreto Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto in data 26 giugno 1998 CU/1998/70 nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato ed in data 29 novembre 2016 con il n. 1005 nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, costituita in Italia con atto del Notaio Giorgio Ciampolini di Grosseto in data 18 ottobre 1997 repertorio n. 138314/32621, registrato a Grosseto il 30 ottobre 1997 al n. 1188 mod. 1, mi invita ad assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria degli associati della predetta associazione qui per oggi in questo luogo regolarmente convocata in seconda convocazione alle ore diciannove ai sensi del vigente statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ADEGUAMENTO STATUTARIO SEZIONE PROVINCIALE

ASSEMBLEA ORDINARIA

AUMENTO NUMERO CONSIGLIERI E COOPTAZIONE

NOMINA PRESIDENTE ONORARIO E SOCIO AD HONOREM

Il Signor Nesti Marco, nella predetta sua qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio direttivo provinciale della suddetta Associazione, assume ai sensi dell'art. 11 dello Statuto la Presidenza dell'assemblea e constatato:

- che l'assemblea convocata in prima convocazione per le ore

diciannove del giorno 22 dicembre 2019 è andata deserta;

- che sono presenti in proprio numero due (2) associati su numero settecentodiciannove (719) associati aventi diritto di voto;

- che ha verificato l'identità personale degli associati presenti e la loro legittimazione ad intervenire alla presente assemblea, come da Foglio di Presenza che al presente verbale si allega sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

- che per il Consiglio Direttivo è presente il signor Nesti Marco nella suddetta sua qualità, essendo assenti giustificati gli attuali cinque (5) consiglieri che compongono il detto Consiglio Direttivo;

- che per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente nella persona del signor Paparozzi dott. Simone, mentre gli altri membri sono tutti assenti giustificati;

- che l'assemblea deve ritenersi, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, regolarmente costituita e pertanto dichiara che la stessa è idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente, presa la parola, spiega agli associati intervenuti che, secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018, sono stati predisposti chiarimenti in merito all'obbligo, per alcune categorie di Enti del Terzo Settore, di adeguare i propri statuti alle novità introdotte

dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore).

Il Presidente fa quindi presente agli intervenuti che, essendo la presente associazione una organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 ed essendo la stessa costituita in data anteriore al 3 agosto 2017, a seguito di quanto disposto dalla sopraindicata normativa, è obbligatorio adeguare lo statuto, prevedendo, tra l'altro, l'indicazione nella attuale denominazione, che trattasi di Ente di Terzo Settore, prevedendo anche l'iscrizione al Registro Unico Nazionale (in sigla RUNTS) e, a seguito della iscrizione, la denominazione cambierà in "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Grosseto Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata "LILT - Sez. Provinciale di Grosseto APS".

A questo punto il Presidente illustra sinteticamente gli aspetti innovativi del deliberando adeguamento statutario.

Dopo quanto esposto dal Presidente in merito, sinteticamente, ad alcune rilevanti novità statutarie, lo stesso consegna a me Notaio il nuovo testo di statuto, composto da numero ventisette (27) articoli, che io Notaio provvedo ad allegare al presente atto sotto la lettera "B" perchè ne formi parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente, in quanto già conosciuto ed accettato dagli intervenuti.

Il Presidente dichiara inoltre che la predetta associazione non è proprietaria di beni immobili nè di beni mobili registrati.

Il Presidente dell'assemblea quindi pone ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea della associazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)- Sezione Provinciale di Grosseto" delibera di:

1)-approvare ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 6 giugno 2016 n. 106, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e con riferimento alla Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro, il nuovo testo di statuto che contiene rilevanti modifiche già esposte ed illustrate dal Presidente e tutte contenute nello statuto già allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

2)-dare mandato al Presidente dell'assemblea di compiere tutte le attività necessarie per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore ad oggi non ancora istituito.".

Tale proposta di deliberazione posta ai voti per alzata di mano viene approvata da tutti gli associati intervenuti all'unanimità, come verificato e dichiarato dal Presidente dell'Assemblea.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea in sede straordinaria.

dinaria essendo le ore diciannove e minuti quaranta rimanendo gli associati riuniti in sede ordinaria per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.

Il presente atto è esente in modo assoluto dal pagamento delle imposte di registro e dalle imposte di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 emanato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 179 del 2 agosto 2017 - Supplemento Ordinario n. 43) entrato in vigore il 3 agosto 2017 e aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. correttivo n. 105 del 3 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2018.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e scritto in parte di mia mano e da me Notaio letto al comparente che interpellato lo approva e lo sottoscrive alle ore venti e minuti cinque.

Occupi di questi due (2) fogli pagine sette (7).

F.to Marco Nesti

" Costanza Sensi notaio